

Fra la CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLA S.p.A. EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI, avente sede in Roma, Via Versilia 10, la quale assume a tutti gli effetti la figura giuridica di Contraente
e la S.p.A. EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI, con sede in Roma, Via Versilia 10, in seguito denominata Società, viene stipulata la seguente

C O N V E N Z I O N E

per l' assicurazione collettiva sulla vita degli Associati, Dipendenti della S.p.A. EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI, indicati nell' unito elenco iniziale ed in quelli che saranno emessi successivamente dalla Società.

ART. 1 - FORME ASSICURATIVE - Al fine di garantire il trattamento integrativo di previdenza, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o da accordo aziendale, le assicurazioni vengono stipulate nella Tariffa:
86/4v Riv. - RENDITA VITALIZIA DIFFERITA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE regolata dalle condizioni generali, speciali e clausola di rivalutazione, approvate con specifico Decreto ministeriale e contenute in polizza, di cui si unisce esemplare. La Cassa potrà convenire la stipulazione anche in altre forme di assicurazione sulla vita praticate dalla S.p.A. EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI.

ART. 2 - DECORRENZA E SCADENZA DELLE ASSICURAZIONI - Per gli Associati indicati nell' elenco iniziale ed in quelli successivi, le assicurazioni avranno effetto dall' 8 aprile di ogni anno. Per i dipendenti che aderiranno alla Cassa successivamente come per le eventuali assicurazioni aggiuntive per i già compresi in assicurazione, le relative prestazioni assicurate ed il pagamento dei corrispondenti premi decorreranno dalla ricorrenza annuale della data sopra esposta, successiva alla richiesta e saranno a tal fine emessi i necessari elenchi. Il termine del periodo di differimento delle assicurazioni sarà quello della ricorrenza anniversaria di polizza più prossima al compimento del 60^o anno di età.

ART. 3 - ASSICURAZIONE IN BASE AI PREMI PURI - Le assicurazioni Vita oggetto della presente Convenzione, vengono stipulate a premio puro.

ART. 4 - DATI RELATIVI AGLI ASSICURANDI - Per la stipulazione dell' assicurazione collettiva la Cassa Contraente trasmetterà i seguenti dati per ciascun associato:

- cognome, nome, luogo di nascita, sesso (M o F), età prevista alla quiescenza (se diversa da quella indicata all' Art. 2), domicilio;
- importo del premio unico, comprese le imposte.

ART. 5 - POLIZZA-ELENCO - La Società emetterà polizza-elenco, della quale la presente Convenzione forma a tutti gli effetti parte integrante.

Negli elenchi nominativi degli Assicurati sarà indicato per ciascuno:

- la posizione assicurativa, il cognome e nome, l'età in anni interi (considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi), il sesso, gli anni di differimento, l' età al termine del differimento, la rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale ed il corrispondente riscatto al termine del differimento (capitale d' opzione).

ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE - La società garantirà, in caso di sopravvivenza dell' Assicurato al termine del periodo di differimento oppure in caso di sua morte prima di tale data, le prestazioni indicate in polizza per gli importi iniziali esposti per ciascun Assicurando negli elenchi, le quali saranno annualmente rivalutate secondo le condizioni speciali.

ART. 7 - RISCATTO SPECIALE PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DEL TERMINE DEL DIFFERIMENTO PER CAUSE DIVERSE DALLA MORTE - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, prima del termine del differimento, per licenziamento o dimissioni, la Società - in deroga all' art. 3 delle condizioni speciali allegate - riconoscerà come valore di riscatto l' ammontare della riserva matematica. Se la risoluzione del rapporto di lavoro sarà determinata da gravi motivi familiari o sanitari o per raggiunta anzianità Contributiva INPS o invalidità da questi accertata, che dia luogo a pensione I.V.S. verrà riconosciuto un riscatto speciale d' importo pari al maggior valore tra il cumulo dei premi netti pagati e rivalutati al momento del riscatto e l' ammontare della corrispondente riserva matematica fino a quel momento maturata.



La valutazione della gravità dei motivi familiari e sanitari sarà riservata all' insindacabile giudizio del Consiglio dei delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza.

- ART. 8 - RENDIMENTO ANNUO DEGLI ASSICURATI - In considerazione del rapporto intercorrente tra la Società e gli Assicurati aderenti alla Cassa di Previdenza e Assistenza si conviene che, a parziale deroga del punto A della clausola di rivalutazione riportata in polizza, l' aliquota del tasso annuo di rendimento prevista in almeno l' 80% per la determinazione della rivalutazione annuale sarà elevata al 95% del tasso annuo di rendimento conseguito nella citata "gestione separata" delle polizze rivalutabili (PRIMARIV).
- ART. 9 - BENEFICIARI - Il beneficio delle assicurazioni si intende attribuito:
- in caso di vita al termine del differimento: all' Assicurato;
- in caso di premorienza: agli aventi diritto al T.F.R. a termini dell' art. 2122 del C.C., salvo diversa designazione dall' Assicurato comunicata per iscritto alla Società per il tramite della Contraente;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine del differimento: all' Assicurato.
- ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE - La presente Convenzione ha una durata di anni 10 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi quinquennali, salvo disdetta di una delle Parti, da darsi con preavviso di almeno tre mesi, rispetto alla prossima scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R. Le Assicurazioni già acquisite alla data della eventuale disdetta rimarranno in vigore sino alla loro naturale scadenza.
- ART. 11 - CONDIZIONI GENERALI, SPECIALI DI POLIZZA - Per tutto quanto non espressamente derogato dalla presente Convenzione valgono le Condizioni Generali, Speciali e clausola di rivalutazione riportate nell' unito esemplare di polizza. Emessa in duplice esemplare ad un solo effetto e sottoscritta dalle Parti.

Roma, 8 aprile 1992

IL CONTRAENTE
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA
DIPENDENTI EUROVITA

..... *B. N. rel.*

EUROVITA ITALCASSE
ASSICURAZIONI S.p.A.

..... *[Signature]*

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLA RENDITA - Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".
La rendita sarà rivalutata con le stesse modalità anche al termine del differimento e durante il periodo del suo godimento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL' ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO - In caso di morte dell' Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato.

Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell' eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le modalità di rivalutazione previste per la rendita assicurata.

ART. 3 - RISCATTO - Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.

La richiesta del riscatto della rendita al termine del differimento dovrà essere comunicata con lettera raccomandata dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del suddetto termine.

Il valore di riscatto al termine del differimento si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il coefficiente indicato in polizza determinato in base all' età dell' Assicurato al termine del differimento.

Il valore di riscatto nel corso del differimento si ottiene scontando al tasso del 5.25%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e quella del termine del differimento, il capitale ridotto determinato in base a quanto previsto al successivo comma.

Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata all' anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, per il coefficiente indicato in polizza determinato in base all' età dell' Assicurato al termine del differimento.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della "Clausola di Rivalutazione".

→ Il riscatto non è consentito durante il periodo di pagamento della rendita.

ART. 4 - OPZIONI - Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, la rendita rivalutata, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale termine, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della "Clausola di Rivalutazione".

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Rivalutazione annuale

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicato.

A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento indicato alla Sezione I, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3) del Regolamento per l'aliquota di partecipazione stabilita dalla Società, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 4%, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell' esercizio considerato la Società rivaluterà la rendita assicurata come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

La rendita rivalutata verrà determinata sommando alla rendita annua in vigore nel periodo annuale precedente l' importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall' origine per la rendita rivalutata.

La rendita verrà rivalutata con le stesse modalità anche nel periodo della sua corresponsione.